

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	154,91 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	137,33
1001 90 99	137,33 ⁽⁷⁾
1002 00 00	136,81 ⁽⁶⁾
1003 00 10	126,05
1003 00 20	126,05
1003 00 80	126,05 ⁽⁷⁾
1004 00 00	80,70
1005 10 90	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	142,33 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,31 ⁽⁷⁾
1008 20 00	83,01 ⁽⁴⁾
1008 30 00	36,38 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	36,38
1101 00 00	219,01 ⁽⁷⁾
1102 10 00	220,54
1103 11 30	245,33
1103 11 50	245,33
1103 11 90	245,98
1107 10 11	255,33
1107 10 19	193,53
1107 10 91	235,25
1107 10 99	192,84
1107 20 00	222,94

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(⁹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.